

Bruxelles, 29 settembre 2022
(OR. en)

12973/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0308(NLE)**

**ECOFIN 934
UEM 235
FIN 996**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 507 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 507 final.

All.: COM(2022) 507 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2022
COM(2022) 507 final

2022/0308 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla
Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di
COVID-19**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, il Consiglio ha concesso tale assistenza al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il 10 marzo 2021 Cipro ha chiesto nuovamente l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE. A seguito di tale richiesta, la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio è stata modificata con decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio del 23 aprile 2021.

Il 5 settembre 2022 Cipro ha chiesto per la terza volta l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità cipriote per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa alle misure per il mercato del lavoro adottate da Cipro a causa della pandemia di COVID-19. La verifica ha riguardato in particolare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio:

- a) il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, il quale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo gennaio 2021 - agosto 2021;
- b) il "regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici", il quale prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020, è stata prorogata per il periodo novembre 2020 - ottobre 2021;

- c) il "regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale", il quale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, invece del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata e modificata per il periodo settembre 2020 - ottobre 2021;
- d) il "regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite", il quale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55 % del loro fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per il periodo settembre 2020 - dicembre 2020 e nuovamente prorogata per il periodo dicembre 2020 - ottobre 2021;
- e) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti, il quale prevede contributi forfettari per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020. Il regime è stato nuovamente prorogato a marzo 2021 e ad aprile 2021, ed è stato esteso alle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività conformemente ai decreti del ministro della Salute, a prescindere dal numero di dipendenti;
- f) il "regime di prestazioni di malattia", il quale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020, è stata prorogata per il periodo novembre 2020 - giugno 2021.

Cipro ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere a Cipro assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto

strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1344², ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 479 070 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
- (3) Facendo seguito a una seconda richiesta presentata da Cipro il 10 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/680³ che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria supplementare del valore di 124 700 000 EUR innalzando a 603 770 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l'impatto

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 19).

dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

- (4) Il prestito supplementare doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2021/680 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
- (5) L'epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha continuato a determinare un aumento repentino e severo della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere c), e), f), g), h) e i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
- (6) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e hanno tuttora un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 Cipro registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 115,0 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all'1,7 % e al 103,6 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente allo 0,3 % e al 93,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2022.
- (7) Il 5 settembre 2022 Cipro ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 29 200 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare Cipro ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da (8) a (13).
- (8) La "legge 27(I)/2020"⁴, la "legge 49(I)/2020"⁵, la "legge 140(I)/2020"⁶, la "legge 36(I)/2021"⁷ e la "legge 120(I)/2021"⁸ hanno costituito la base per l'introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili⁹, che delineano misure finalizzate ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto il "regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività" di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo

⁴ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4748, 27.3.2020.

⁵ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4756, 26.5.2020.

⁶ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4780, 12.10.2020.

⁷ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4823, 29.3.2021.

⁸ E.E., Παρ.Ι(Ι), Αρ.4846, 16.7.2021.

⁹ Atti normativi amministrativi 131/188/239/2020 e atti normativi amministrativi 84/124/169/219/276/331/370/2021, come prorogati.

compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo gennaio 2021 - agosto 2021.

- (9) Inoltre la "legge 27(I)/2020", la "legge 49(I)/2020", la "legge 140(I)/2020", la "legge 36(I)2021", la "legge 120(I)/2021" e una serie di atti normativi amministrativi mensili¹⁰ hanno costituito la base per il "regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici" di cui all'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - ottobre 2021.
- (10) La "legge 27(I)/2020", la "legge 49(I)/2020", la "legge 140(I)/2020", la "legge 36(I)2021", la "legge 120(I)/2021" e una serie di atti normativi amministrativi mensili¹¹ hanno altresì costituito la base per il "regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale" di cui all'articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, invece del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata e modificata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.
- (11) La "legge 27(I)/2020", la "legge 49(I)/2020", la "legge 140(I)/2020", la "legge 36(I)2021", la "legge 120(I)/2021" e una serie di atti normativi amministrativi mensili¹² hanno costituito la base anche per il "regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite" di cui all'articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per il 50 % dei dipendenti delle imprese che vi aderiscono. Il sostegno copre il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel pertinente anno di riferimento, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.
- (12) Inoltre il "regime di sovvenzionamento" previsto dal "bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dell'epidemia di COVID-19", di cui all'articolo 3, lettera h), della decisione

¹⁰ Atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020 e 13/81/121/166/216/271/329/368/402/431/2021, come prorogati.

¹¹ Atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020 e atti normativi amministrativi 14/82/122/167/217/274/330/369/403/432/2021, come prorogati.

¹² Atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020 e atti normativi amministrativi 404/433/2021, come prorogati.

di esecuzione (UE) 2020/1344, ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020. Il regime è stato nuovamente prorogato a marzo 2021 e ad aprile 2021, ed è stato esteso alle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività conformemente ai decreti del ministro della Salute, a prescindere dal numero di dipendenti.

- (13) La "legge 27(I)/2020", la "legge 49(I)/2020", la "legge 140(I)/2020", la "legge 36(I)/2021", la "legge 120(I)/2021" e una serie di atti normativi amministrativi mensili¹³ hanno inoltre costituito la base per il "regime di prestazioni di malattia" di cui all'articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo novembre 2020 – giugno 2021.
- (14) Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 777 840 000 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 144 870 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione provenienti dal bilancio dell'UE.
- (15) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 5 settembre 2022.
- (16) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di

¹³ Atti normativi amministrativi 128/185/236/637/2020 e atti normativi amministrativi 19/87/127/172/222/273/2021, come prorogati.

COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

- (17) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha preso effetto.
- (18) Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (19) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (20) È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (21) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell'importo massimo di 632 970 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del

caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra Cipro e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";

(2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Cipro può finanziare le seguenti misure:

- a) il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020", come prorogato;
- b) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020", come prorogati;
- c) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 131/188/239/2020", modificati da ultimo dalla "legge 120(I)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 370/2021";
- d) il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 129/148/151/186/237/322/2020", come prorogato;
- e) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020", modificato da ultimo dalla "legge 120(I)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 431/2021";
- f) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020", modificato da ultimo dalla "legge 120(I)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 432/2021";
- g) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020", modificato da ultimo dalla "legge 120(I)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 433/2021";
- h) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel "bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dell'epidemia di COVID-19", per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogato e modificato;

- i) il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla "legge 27(I)/2020" e dagli "atti normativi amministrativi 128/185/236/637/2020", modificato da ultimo dalla "legge 120(I)/2021" e dall'"atto normativo amministrativo 273/2021".

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*